

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 190

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)»

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 110/10

Roma 19 FEB. 2010

Caro Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

Con il presente
Luigi

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa

L'articolo 26, primo comma, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, ai fini della riduzione del numero degli enti pubblici non economici, un meccanismo di soppressione *ex lege* destinato ad operare in via automatica qualora non si provveda alla riorganizzazione dei suddetti enti entro il 31 ottobre 2009 (termine così prorogato dall'art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009).

In particolare, per l'adozione dei provvedimenti di riordino, l'art. 26 rinvia all'art. 2, comma 634 della legge finanziaria 2008, ove sono indicate le modalità, nonché i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione.

Il presente regolamento, nel procedere al riordino dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi delle richiamate disposizioni, recepisce altresì i principi stabiliti dal Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volti, in particolare, a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica.

Il provvedimento è composto di sei articoli di cui si illustrano brevemente i contenuti.

L'articolo 1 detta le disposizioni generali, evidenziando che il provvedimento è emanato in attuazione delle norme sopra richiamate al fine di conseguire la riduzione della spesa di funzionamento dell'ISTAT, di incrementarne l'efficienza, la qualità dei servizi e la conoscenza della realtà economica e sociale del Paese e di rafforzare la funzione statistica. Il secondo comma dell'articolo 1 precisa che sono comunque confermate l'organizzazione e le funzioni attualmente sancite dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Con riferimento ai compiti dell'Istituto, l'articolo 2 – premesso che l'Istat è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità e qualità dell'informazione statistica dettati a livello internazionale – richiama i compiti già definiti dall'articolo 15 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che sono realizzati dall'Istituto anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 ed al regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché al fine di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005.

I successivi articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la disciplina del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio, definendo per ciascuno di essi i meccanismi di nomina, la composizione, i compiti e la durata delle relative cariche.

La struttura dell'ente viene quindi confermata rispetto a quella già delineata dal citato decreto legislativo n. 322/89, ove è contenuta la disciplina relativa al Presidente dell'Istat che non viene modificata dal presente regolamento. Quest'ultimo, infatti, apporta soltanto alcune modifiche



finalizzate alla razionalizzazione, alla semplificazione e al contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali, nonché alla riduzione degli uffici dirigenziali, in coerenza con le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 634, lettere *d*) ed *h*) della legge finanziaria 2008.

La composizione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica (art. 3) viene, quindi, modificata rispetto alle vigenti disposizioni recate dal decreto legislativo n. 322/89, riducendo a quindici i relativi componenti rispetto agli attuali ventidue.

Sempre in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali, anche il Consiglio (art. 4) viene ridotto nella sua composizione, prevedendo solo sette membri a fronte degli attuali dieci, in modo da assicurare una maggiore snellezza all'azione amministrativa.

Quanto agli uffici dirigenziali ed all'organizzazione interna dell'Istituto, l'articolo 5 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000), con particolare riferimento alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca. **Le modifiche in questione saranno disposte nelle stesse forme adottate per l'emanazione del DPCM del 1° agosto 2000 e, dunque, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

Tali modifiche sono volte ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera *h*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede "la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento".

Le modificazioni dettate dall'articolo 5 rispondono, altresì, all'esigenza di recepire i principi del citato regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e di tener conto dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica.

In particolare, ai fini della riduzione dei costi, la norma in esame prescrive la riduzione degli uffici dirigenziali - individuati nella direzione generale, nei dipartimenti, nelle direzioni centrali, nei servizi e negli uffici regionali - ad un numero massimo non superiore a settantatre.

Si precisa che ai dirigenti responsabili dei servizi e uffici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*) compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 o biennio economico 2008-2009, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti.

Le disposizioni transitorie e finali relative alle abrogazioni, al rinnovo degli organi e agli incarichi dirigenziali sono, infine, recate dall'articolo 6.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 681, recante "Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il regolamento CE n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio;

VISTO il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;

VISTO il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta", ed in particolare la lettera g);

RITENUTO di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto Nazionale di Statistica; di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, nonché di rafforzamento della funzione statistica.

2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
(Compiti dell'ISTAT)

1. L'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.

2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 **anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento**



(CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n.177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, **provvedendo:**

a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009;

b) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;

c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 3

(Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica)

1. Le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere;

e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresì, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 4

(Consiglio)

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'articolo 3;
- c) da tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.



Art. 5

(Uffici dirigenziali e organizzazione interna)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT; approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 223/2009 e dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e comunque secondo i seguenti criteri:

a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonché degli uffici regionali quali uffici dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre;

b) qualificazione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, della direzione generale e delle direzioni centrali, in numero complessivo non superiore a quattro, come uffici dirigenziali di prima fascia, e dei servizi giuridici ed amministrativi come uffici dirigenziali di seconda fascia;

c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffici dirigenziali tecnici, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ~~collocati in posizione di fuori ruolo senza assegni per tutta la durata dell'incarico~~, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera f) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000;

d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali strutture tecniche in cui si articolano gli uffici dirigenziali di cui alla precedente lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti;

e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato un concorso ~~interno~~ **pubblico con riserva di posti in favore del personale** di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, per almeno un triennio;

f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attività di formazione e qualificazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate, **senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell'ente**, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata "Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche", posta alle dirette dipendenze del presidente dell'Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e finanze, nonché con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali.



2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla successiva lettera c) sono conferiti dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli articoli 17 e 18 e, all'articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3, nonché ogni altra disposizione incompatibile.

2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

3. Nelle more della riorganizzazione, di cui all'articolo 5, resta fermo il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Funzionari di riferimento:

Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - 06.68997140
Cons. Francesco Frettoni
Dr.ssa Laura Pirone

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il richiamato impianto normativo, nel prevedere il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici, si colloca nell'ambito delle azioni tese al contenimento della spesa pubblica ed all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi.

Si evidenzia che il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

2) Analisi del quadro normativo.

Il quadro normativo nel quale si situa il provvedimento in esame è configurato dalle norme richiamate al punto 1) alle quali si aggiungono ulteriori disposizioni adottate in ambito europeo. Si tratta del Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volto a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica, nonché del cosiddetto Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento ha incidenza sulla materia disciplinata dal decreto legislativo n. 322 del 1989 e sul regolamento di organizzazione interna approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2000.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali:



5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II -CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il presente regolamento, nel procedere al riordino dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi delle richiamate disposizioni, recepisce altresì i principi sanciti dal Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volti, in particolare, a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica, nonché i principi stabiliti dal cosiddetto Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Effetti abrogativi impliciti, con particolare riguardo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2000, si specificheranno soltanto a seguito della approvazione delle modifiche al regolamento di organizzazione interna previste dall'articolo 5 dello schema regolamentare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.



Prot. RGS 0112251/2009

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 5 del provvedimento in esame dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000), con particolare riferimento alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca. Tali modifiche sono volte ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede "la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento".



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Inoltre il provvedimento in esame provvede a dare attuazione ad ulteriori disposizioni adottate in ambito europeo. Si tratta del Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volto a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica, nonché del cosiddetto Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone al fine di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Si perseguono gli obiettivi di confermare l'esistenza dell'ente in questione, di garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e di razionalizzare, infine, la struttura dell'ente medesimo.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Non è stato necessario effettuare alcuna procedura di consultazione.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata ritenuta non attuabile.



SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre da 32 a 22 i membri degli organi collegiali e da 76 a 73 il numero massimo dei dirigenti dell'Istituto.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'articolo 5 del provvedimento in esame dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000), con particolare riferimento alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca. Tali modifiche sono volte ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede "la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento".

Il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa sarà oggetto di verifica mediante gli organi e gli strumenti di controllo interno.





RIPPA/56

127
195

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
04 NOV. 2009
Prot. n. 15512

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

Roma,

- 4 NOV. 2009

Prot. Nr. 112336
Rif. Prot. Entrata Nr. 112251

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Riferimento nota P.C.M. prot. 7969 del 29/10/2009

e.p.c.: All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Verifica tecnica.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe con la quale il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, per le verifiche tecniche di competenza, lo schema di regolamento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009.

Al riguardo, pur non potendosi esimere dal ribadire che talune disposizioni, quali quelle sulle funzioni dell'Ente, di cui all'articolo 2, e quelle contenute nell'articolo art. 5, comma 1, lett. e) ed f) esorbitano dai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634, lett. h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui l'Ente dovrebbe provvedere unicamente alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali con corrispondente riduzione degli organici, oltre al contenimento delle spese di logistica e di funzionamento, si prende positivamente atto della circostanza che la nella relazione illustrativa venga previsto il coinvolgimento del MEF sul regolamento preordinato ad apportare modifiche al regolamento di organizzazione. Ciò consentirà di riscontrare che la revisione organizzativa anzidetta avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale.

Premesso quanto sopra, si restituisce bollinato lo schema di provvedimento in discorso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

Relazione tecnica

Lo schema di regolamento determina la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali dell'Istituto nazionale di statistica ed in particolare la riduzione da 22 a 15 del numero dei componenti del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica e da 10 a 7 dei componenti del Consiglio dell'Istituto.

Per ogni componente in meno del Comitato il risparmio su base annua è pari a **Euro 6.827,19**, pari alla minore spesa per compensi e gettoni di presenza. Considerato che il direttore generale non percepisce compensi per la partecipazione alle sedute del Comitato, il risparmio complessivo è pari ad **Euro 6.827,19 x 6 = Euro 40.963,14**.

Per ogni componente in meno del Consiglio il risparmio su base annua è pari a **Euro 15.286,30** e il risparmio complessivo è pertanto pari a **Euro 15.286,30 x 3 = Euro 45.858,9**.

Conseguentemente il risparmio complessivo derivante dalla predetta riduzione dei componenti dei due organi ammonta, su base annua, a **Euro 86.822,04**.

Il regolamento prevede, altresì, la riduzione del numero massimo dei dirigenti a 73, rispetto agli attuali 76, con un conseguente risparmio di spesa stimabile in **Euro 396.990,86**, pari a:

Euro 132.330,29 (costo medio unitario ponderato delle posizioni dirigenziali comprensivo di oneri) x 3 = Euro 396.990,86.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



24 NOV 2009





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 530/2010

Roma, addi 45 Feb. 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **4632/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DPR RIORDINO ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA, D.L.
112 DEL 2008**

Allegati N. _____
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIREZIONE**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 04632/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Schema di decreto del Presidente della Repubblica , proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 26 , comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133.

LA SEZIONE

Vista la relazione rimessa con nota n. 657/09/UL/P – 40.119, in data 13 novembre 2009, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio emesso da questa Sezione nell'Adunanza del 14 dicembre 2009;

Vista la nota di adempimento n. 09/10/UL/ P , in data 11 gennaio

2010, dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il secondo parere interlocutorio emesso da questa Sezione nell'Adunanza del 18 gennaio 2010;

Vista la seconda nota di adempimento n. 4632/10 del 5 febbraio 2010;

Esaminati tutti gli atti ed udito il relatore , estensore designato, cons. Paolo De Ioanna.

Premesso e considerato:

1. La Sezione ritorna per la terza volta ad esaminare lo schema di regolamento che riordina l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per una sintetica descrizione dei contenuti si fa rinvio al parere interlocutorio emesso da questa Sezione nell'Adunanza del 14 dicembre 2009; in quella sede si sottolineava , in via di premessa, che i criteri di delegificazione alla cui stregua occorreva verificare la coerenza dello svolgimento regolamentare in esame , vanno rinvenuti in particolare nelle lettere d), h) ed i) del citato comma 634:

- razionalizzazione degli organi di indirizzo, gestione e consultivi, con riduzione del numero dei componenti;
- riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti con riduzione

dell'organico e delle spese relative alla logistica e al funzionamento;

- analoga riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici e delle spese per la logistica ed il funzionamento.

Si tratta di criteri che , sia pure con le diversificazioni connesse alla specifica natura giuridica degli enti oggetto del processo di riordino, presiedono e vanno ricostruiti all'interno di tutti gli schemi che attuano questo disegno legislativo. Essi quindi vanno applicati, in via tendenziale, in modo cumulativo e non alternativo; e di tale modalità applicativa l'Amministrazione proponente è tenuta a dare compiuta e puntuale dimostrazione, in adesione ai criteri di delegificazione recati dalla norma primaria che guida il processo di riordino.

E' utile ricordare, anche in questa sede , che il testo in esame conferma il telaio delle funzioni e dell'organizzazione dell'ISTAT quali disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni , meglio raccordandoli alla normativa recata dal regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e dal Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n.177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché ai i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie.

L'Istituto quindi :

- mantiene i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
- coordina tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e

alla diffusione di statistiche europee e funge da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche , ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009;

- cura l'attività di formazione e qualificazione professionale per i suoi dirigenti ed il suo personale e per le pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;

- definisce i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria;

- coordina le modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

2. Il parere interlocutorio del 14 dicembre 2010 e la nota di adempimento dell'11 gennaio 2010, hanno consentito di sciogliere , anche sul piano normativo, alcuni specifici profili che nella formulazione del testo, in particolare con riferimento all'art. 5, venivano dati per impliciti. Si è chiarito che la lettera b) si riferisce ai soli dirigenti amministrativi (è questa la ragione per la quale si evoca dgl 165/2001); mentre la lettera c) si riferisce ai dirigenti tecnici di livello generale (primo livello) nominati con contratto individuale; e la lettera d) ai dirigenti tecnici non di livello generale ; ciò in particolare al fine di definire con maggiore precisione la griglia di

limiti e vincoli entro cui dovrà svolgersi l'autonomia organizzativa che si eserciterà con il dPCM (da adottarsi sulla base di una deliberazione del Consiglio), che andrà a sostituire il vigente dPCM in data 1° agosto 2000 e successive modifiche. La materia de qua è ora disciplinata nell'art. 7 del citato dPCM.

3. Lo schema prevede che gli incarichi di prima fascia e di primo livello, destinati ai dirigenti delle articolazioni giuridico amministrative e tecniche “sono conferiti dal Presidente dell'Istituto , sentito il Consiglio nel caso del direttore generale”. Mentre attualmente è il Consiglio che, su proposta del Presidente, prepone i dirigenti alla direzione generale e ai dipartimenti, determinandone le responsabilità , e prepone altresì i dirigenti alle direzioni centrali. Su questo specifico profilo , che comunque rientra nell'ambito delle scelte di governance che l'Autorità politica proponente intende attuare, la Sezione invitava ad una attenta riflessione per valutare se esse siano effettivamente foriere di elementi di razionalizzazione ed efficienza. Sul punto la seconda nota di adempimento conferma le scelte fatte ; la Sezione non può che prendere atto di tale posizione, pur ribadendo le proprie riserve.

4. La Sezione, con riferimento all'insieme degli schemi di regolamenti trasmessi e che attuano processi di riordino riconducibili al citato comma 634 (art. 2) della finanziaria 2008, ha già avuto modo di sottolineare , in via generale, la necessità di una più puntuale ed esauriente ricostruzione degli effetti attesi dal riordino , con specifico riguardo alle previsioni di cui alle lettere h) ed i) del richiamato comma 634. Pur nella consapevolezza della diversa natura e struttura

degli organismi pubblici interessati da questo programma di riordino, la Sezione ha posto in evidenza la necessità di comprendere quali siano le motivazioni e le prospettive con cui le Amministrazioni proponenti hanno affrontato la soluzione di questi specifici criteri di delegificazione. In particolare, nel caso dell'ISTAT si è avuto modo di sottolineare che il profilo appare particolarmente qualificante, tenuto conto che tutta la riorganizzazione che si intende attuare con l'art. 5 si richiama e trova collocazione e svolgimento entro il criterio di cui alla lettera h.

5. L'esame del testo e delle due note di adempimento indicate in oggetto, conferma che l'effetto di retroazione della riduzione del numero delle posizioni dirigenziali sull'assetto organizzativo è la leva a partire dalla quale, anche in connessione con l'attuazione dei Regolamenti CE prima indicati, (in particolare il Reg. CE n. 223/2009), è possibile, in delegificazione, procedere nella razionalizzazione degli uffici, delle risorse, e degli assetti della governance dell'Istituto. All'interno del nuovo, più ridotto numero di posizioni dirigenziali, sarà quindi il nuovo regolamento di organizzazione che calerà dentro lo schema organizzativo generale, che resta immutato nelle sue linee di fondo, sia la riduzione dei dirigenti che un ridisegno organizzativo più efficiente. In questo senso, l'Amministrazione proponente individua nella unificazione delle funzioni di formazione tecnico statistica uno dei profili innovativi, già peraltro previsti dalle norme primarie in vigore, a partire dal quale sarebbe ragionevole prevedere importanti guadagni di efficienza. In particolare, nella seconda nota di adempimento

istruttorio, si pone in evidenza che risparmi di spesa sono ragionevolmente associabili alla più incisiva attività di coordinamento che l'ISTAT promuoverà per modificare, integrare e reimpostare la modulistica ed i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni per raccogliere dati per fini statistici, ai sensi dell'art. 2 , comma 2, lett. c) dello schema in esame.

In questo contesto l'ISTAT ritiene di poter procedere ad attuare politiche organizzative e del personale volte a ridefinire , nel tempo, la pianta organica del personale anche non dirigenziale.

Questa prospettiva operativa, che traduce uno specifico criterio di delega posto nella norma primaria, sulla base di un suggerimento avanzato da questa Sezione, viene svolta con una nuova formulazione della lettera g) dell'art. 5, comma 1 del testo in esame, che appare, ad avviso della Sezione, una modalità significativa per dare alla normativa secondaria in esame un assetto più aderente alla volontà del legislatore.

Resta, ovviamente, inteso che l'ISTAT dovrà effettivamente e tempestivamente attuare gli obiettivi di semplificazione, di riduzione della pianta organica del personale non dirigenziale e le connesse economie in termini di logistica e di funzionamento, enunciati nel nuovo testo dell'art. 5, comma 1, lett. g., dello schema di regolamento.

6. La Sezione prende atto delle modifiche proposte nel testo e delle considerazioni svolte nella seconda nota di adempimento e conferma la valutazione generale che il percorso di riordino prefigurato per l'ISTAT non si presenta come un esercizio formale , ma esprime il tentativo di dare seguito ad una autentica rivisitazione della

governance dell'Istituto, in coerenza con le direttive comunitarie.

La Sezione, ritiene che la centralità e la delicatezza delle funzioni che l'ISTAT svolge nel raccordo dei nostri conti pubblici, a valle con il sistema delle autonomie fiscali di cui al Titolo V Cost. e a monte con il sistema dei conti pubblici dell'Unione Europea, pone questo Istituto in un posizione di cerniera, che deve essere segnata da tratti di reale autonomia tecnica ed indipendenza metodologica.

In questo senso, la scelta di dare seguito alla riorganizzazione delle funzioni di formazione specialistica ed indirizzo metodologico, per tutta l'area delle Pubbliche amministrazioni, appare ricca di implicazioni innovative. E mai come in questo momento appare opportuno assecondare linee di innovazione, in chiave europea, del nostro sistema amministrativo, allo scopo di creare luoghi e metodo per valutare e quantificare in modo fondato e monitorabile le prestazioni, in termini di servizi finali e di procedure giuridiche rese dalla Pubblica amministrazione ai cittadini.

In questo senso, le linee di innovazione recate dal testo in esame appaiono coerenti con i profili presenti nella legislazione più recente in materia di valutazione, qualitativa e quantitativa dell'azione della pubblica amministrazione, sulla base di metodi tecnicamente appropriati, espressivi di una funzione di controllo che non si esaurisca nella esclusiva valutazione della conformità contabile e finanziaria degli atti di spesa.

P.Q.M.

La Sezione, prende atto delle nuove formulazioni introdotte nel testo e delle relative motivazioni svolte dalla Amministrazione proponente e, per quanto di propria competenza,, esprime parere favorevole con

le osservazioni indicate nel testo.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna



IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

(Daria Costantini)
Daria Costantini



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione*

Prot n 77/10/UL/P-40.119

Roma, - 4 FEB. 2010

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti normativi

e. p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con riferimento alle osservazioni formulate da codesto Consiglio di Stato con parere n. 4632/2009 in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2 del regolamento in esame, concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali generali da parte del Presidente dell'Istituto "sentito il Consiglio, nel caso del direttore generale", è stato accolto l'invito di codesta Sezione consultiva a compiere un'attenta riflessione volta a valutare se detta previsione sottenda scelte di *governance* effettivamente foriere di razionalizzazione ed efficienza.

Dall'approfondimento istruttorio svolto al riguardo è emerso che la predetta previsione può ritenersi coerente sia con i principi e i criteri direttivi dettati dalle recenti riforme in tema di efficienza e produttività, sia con l'attuale ordinamento interno dell'Istituto, che attribuisce, infatti, al Presidente il compito di sovrintendere all'andamento dell'Istat e di assicurarne il coordinamento tecnico-scientifico.

Quanto poi alla richiesta di un'ulteriore indagine istruttoria circa gli effetti ragionevolmente ottenibili dalla riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti, *ex* articolo 2, comma 634, lettera h), della legge finanziaria per il 2008, in termini di riduzione del personale non dirigenziale e di contenimento delle spese di logistica e funzionamento, si condivide l'esigenza, sottolineata da codesto Consiglio di Stato, non già di ottenere un quadro dettagliato in termini quantitativi, ma, piuttosto, di poter ricostruire in modo ragionevole quale sia il percorso organizzativo che si intende attuare, anche in considerazione della centralità e della delicatezza delle funzioni svolte dall'Istat anche a livello comunitario.

In proposito, giova evidenziare che:


- la razionalizzazione delle attività dell'Istat e la loro sistematizzazione con le normative europee e internazionali, oltre che nazionali, vanno definite anche in funzione del crescente numero di regolamenti comunitari di natura statistica già approvati e prevedibili per il futuro, nonché della possibilità di utilizzare a fini statistici dati di natura amministrativa (grazie all'attività di coordinamento di modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'art. 2 lett. c) del decreto di riordino), con conseguenti risparmi di spesa;
- nel generale contesto di riorganizzazione, e in un'ottica di conseguimento della massima efficienza, l'Istituto procederà ad attuare politiche organizzative e del personale volte a ridefinire, nel tempo, la pianta organica del personale, riducendo il numero di quello non dirigenziale;
- una specificazione di tale rimodulazione, che avverrà in conformità alle prescrizioni normative, non può essere compiutamente definita al momento, ma verrà attuata in sede di definizione del nuovo regolamento di organizzazione e di definizione dell'assetto organizzativo interno.

Ciò premesso, nel ritenere condivisibile lo spirito della norma proposta da codesto Consiglio allo scopo di mettere a fuoco con maggior precisione i percorsi e le razionalizzazioni organizzative che ci si propone di attuare (art. 5, comma 1, lettera g), si prospetta la seguente formulazione della lettera g): *“semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento”*.

La disposizione in parola risponde all'esigenza di meglio ottemperare ai processi di produzione statistica prescritti dalla normativa nazionale, internazionale e comunitaria che richiede strumenti e professionalità idonee a poter assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali. La predetta formulazione, inoltre, consentirebbe all'Istituto di disporre di strumenti

maggiormente flessibili al fine di rimodulare la pianta organica secondo criteri di massima efficienza.

Infine, in ordine alle considerazioni esposte al punto 9 del parere in esame, si evidenzia che lo scrivente Ufficio ha provveduto, come suggerito da codesto Consiglio di Stato, ad esplorare la linea operativa di cui all'art. 2, comma 634, lettera i) della legge finanziaria per il 2008, in sinergia con le altre linee operative recate dal medesimo comma, risolvendo al riguardo che l'amministrazione vigilante non si avvale, nell'ambito della sua organizzazione, di strutture specificamente deputate a svolgere funzioni di vigilanza sull'ente in esame, idonee, in quanto tali, ad essere oggetto delle riduzioni previste dal citato comma 634, lett. i).


Cons. Riccardo Rosetti



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 363

Roma, addì 1 febbraio 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **4632/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**SCHEMA DPR RIORDINO ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA, D.L.
112 DEL 2008**

Allegati N. _____
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIREZIONE**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 04632/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri. .

Schema di decreto del Presidente della Repubblica , proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione , recante regolamento di riordino dell' Istituto nazionale di statistica , ai sensi dell'art. 26 , comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133.

LA SEZIONE

Vista la relazione rimessa con nota n. 657/09/UL/P – 40.119, in data 13 novembre 2009, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio emesso da questa Sezione nell'Adunanza del 14 dicembre 2009;

Vista la nota di adempimento n. 09/10/UL/ P , in data 11 gennaio 2010, dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Esaminati tutti gli atti ed udito il relatore , estensore designato, cons. Paolo De Ioanna.

Premesso e considerato.

1. Si tratta dello schema di regolamento che riordina l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) , adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per una sintetica descrizione dei contenuti si fa rinvio al parere interlocutorio emesso da questa Sezione nell'Adunanza del 14 dicembre 2009; in quella sede si sottolineava , in via di premessa, che i criteri di delegificazione alla cui stregua occorreva verificare la coerenza dello svolgimento regolamentare in esame , vanno rinvenuti in particolare nelle lettere d), h) ed i) del citato comma 634: - razionalizzazione degli organi di indirizzo, gestione e consultivi , con riduzione del numero dei componenti; - riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti con riduzione dell'organico e delle spese relative alla logistica e al funzionamento; - analoga riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici e delle spese per la logistica ed il funzionamento. Si tratta di criteri che , sia pure con le diversificazioni connesse alla specifica natura giuridica

degli enti oggetto del processo di riordino, presiedono e vanno ricostruiti all'interno di tutti gli schemi che attuano questo disegno legislativo. E tuttavia utile ricordare, anche in questa sede, che il testo in esame conferma il telaio delle funzioni e dell'organizzazione dell'ISTAT quali disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni, meglio raccordandoli alla normativa recata dal regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e dal Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n.177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché ai principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie. L'Istituto quindi : - mantiene i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica; - coordina tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e funge da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche, ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009; - cura l'attività di formazione e qualificazione professionale per i suoi dirigenti ed il suo personale e per le pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati; - definisce i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria; - coordina le modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle

pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

2. Nel parere interlocutorio del 14 dicembre 2010 la Sezione osservava che era necessario chiarire e sciogliere meglio, sul piano normativo, alcuni specifici profili che nella formulazione del testo, in particolare dell'art. 5, venivano dati per impliciti. In particolare, si spiegava che occorreva chiarire che la lettera b) si riferisce ai soli dirigenti amministrativi (è questa la ragione per la quale si evoca dgl 165/2001); mentre la lettera c) si riferisce ai dirigenti tecnici di livello generale (primo livello) nominati con contratto individuale; e la lettera d) ai dirigenti tecnici non di livello generale; ciò in particolare al fine di definire con maggiore precisione la griglia di limiti e vincoli entro cui dovrà svolgersi l'autonomia organizzativa che si eserciterà con il DPCM (da adottarsi sulla base di una deliberazione del Consiglio), che andrà a sostituire il vigente DPCM in data 1° agosto 2000 e successive modifiche. La materia de qua è ora disciplinata nell'art. 7 del citato DPCM.

3. La nota di adempimento dell'11 gennaio 2010 presenta una nuova formulazione dell'art. 5 che recepisce compiutamente i suggerimenti della Sezione. In particolare, è da condividere anche la precisazione testuale che viene proposta in ordine alla formulazione della lettera d), concernente gli uffici dirigenziali di livello non generale, che tiene conto dell'ordinamento specifico degli enti di ricerca. Da questo punto di vista la soluzione prospettata ora appare coerente con le

finalità della delega e con gli specifici obiettivi di razionalizzazione organizzativa che si intendono conseguire, salvo le ulteriori indicazioni che si prospettano nel successivo punto 8..

4. Lo schema prevede che gli incarichi di prima fascia e di primo livello , destinati ai dirigenti delle articolazioni giuridico amministrative e tecniche “ sono conferiti dal Presidente dell’Istituto , sentito il Consiglio nel caso del direttore generale”. Mentre attualmente è il Consiglio che , su proposta del Presidente, prepone i dirigenti alla direzione generale e ai dipartimenti, determinandone le responsabilità , e prepone altresì i dirigenti alle direzioni centrali. Su questo specifico profilo , che comunque rientra nell’ambito delle scelte di governance che il l’Autorità politica proponente intende attuare, la Sezione invitava ad una attenta riflessione per valutare se esse siano effettivamente foriere di elementi di razionalizzazione ed efficienza. Sul punto la nota di adempimento nulla aggiunge o precisa, per cui la Sezione non può che ribadire la propria posizione.

5. La Sezione, con riferimento all’insieme degli schemi di regolamenti trasmessi e che attuano processi di riordino riconducibili al citato comma 634 (art. 2) della finanziaria 2008, ha avuto modo di sottolineare , in via generale , la necessità di una più puntuale ed esauriente ricostruzione degli effetti attesi dal riordino , con specifico riguardo alle previsioni di cui alle lettere h) ed i) del richiamato comma 634. Pur nella consapevolezza della diversa natura e struttura degli organismi pubblici interessati da questo programma di riordino, la Sezione ha posto in evidenza la necessità di comprendere quali siano le motivazioni e le prospettive con cui le Amministrazioni

proponenti hanno affrontato la soluzione di questi specifici criteri di delegificazione. In particolare, nel caso dell'ISTAT il profilo appare particolarmente qualificante, tenuto conto che tutta la riorganizzazione che si intende attuare con l'art. 5 si richiama e trova collocazione e svolgimento entro il criterio di cui alla lettera h; nel parere interlocutorio del 14 dicembre 2009 si chiedeva di comprendere quali riduzioni si profilassero come ragionevolmente ottenibili in termini di riduzioni del personale non dirigenziale e in termini di contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento. Non si tratta evidentemente di ottenere un quadro dettagliato in termini quantitativi, ma di poter ricostruire in modo ragionevole quale sia il percorso organizzativo che si intende attuare.

6. Sul punto, l'Amministrazione proponente individua, in particolare, nella connessione tra la previsione dei tagli alle posizioni dirigenziali e quella della costituzione di una unica struttura permanente presso l'ISTAT, deputata allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale, per i dirigenti ed il personale dell'Ente e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e gli addetti al Sistema statistico nazionale (art. 2, comma 2, lett. h), il profilo organizzativo dal quale potranno scaturire rilevanti elementi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse, al di là della riduzione di una posizione dirigenziale. In termini di effetti riduttivi, analiticamente quantificabili sulle previsioni di spesa, la nota si richiama alle risultanze contabili connesse al contenimento del numero delle posizioni dirigenziali e dei componenti degli organi collegiali, come verificate dal Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato.

7. In sostanza, la nota di adempimento conferma che l'effetto di retroazione della riduzione del numero delle posizioni dirigenziali sull'assetto organizzativo è la leva a partire dalla quale, anche in connessione con l'attuazione dei Regolamenti CE prima indicati, (in particolare il Reg. CE n. 223/2009) , è possibile , in delegificazione , procedere nella razionalizzazione degli uffici, delle risorse , e degli assetti della governance dell'Istituto. All'interno del nuovo , più ridotto numero di posizioni dirigenziali , sarà quindi il nuovo regolamento di organizzazione che calerà dentro lo schema organizzativo generale, che resta immutato nelle sue linee di fondo, sia la riduzione dei dirigenti che un ridisegno organizzativo più efficiente. In questo senso , l'Amministrazione proponente individua nella unificazione delle funzioni di formazione tecnico statistica uno dei profili innovativi, già peraltro previsti dalle norme primarie in vigore, a partire dal quale sarebbe ragionevole, preveder importanti guadagni di efficienza.

8. La Sezione prende atto delle considerazioni svolte nella nota di adempimento e conferma la valutazione generale che il percorso di riordino prefigurato per l'ISTAT non si presenta come un esercizio formale , ma esprime il tentativo di dare seguito ad una autentica rivisitazione della governance dell'Istituto. Resta tuttavia intera la considerazione generale che questi processi di riordino possono assumere valenze molto differenziate , nelle prospettive e nei risultati attesi, secondo gli enti e le modalità e l'intensità riformatrice con cui le norme primarie vengono percepite dalle amministrazioni proponenti.

Probabilmente , in ragione della mancanza di un unico centro di indirizzo e coordinamento che garantisca omogeneità di criteri, di analisi e di documentazione offerta all'esame degli operatori politici e tecnici, il quadro che si presenta all'esame di questo Consesso appare molto diversificato.

La Sezione, proprio per la centralità e la delicatezza delle funzioni che l'ISTAT svolge , anche a livello comunitario , nell'analisi e valutazione del sistema dei conti delle pubbliche amministrazioni, ritiene che su questo specifico profilo sia opportuno chiedere una ulteriore e più analitica indagine istruttoria , al fine di mettere a fuoco con maggior precisione i percorsi e le razionalizzazioni organizzative che ci si propone di attuare , come retroazione del taglio della dirigenza. Tale retroazione potrebbe , ove lo si ritenesse praticabile, essere formalizzata in una lettera g) , da inserire nel comma 1 dell'art. 5 dello schema in esame , così formulata : g) previsione delle possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento. In ogni caso , si tratta di individuare una soglia minima , documentabile e monitorabile, del percorso attuativo della delega idonea a collocare idealmente l'ISTAT e tutti i soggetti coinvolti , all'interno di un unico programma e percorso , guidato da regole e criteri ragionevolmente omogenei, così come in un certo senso immaginava il legislatore delegante.

9. In questa stesa prospettiva la realizzazione dei risparmi attesi sul versante dell'Amministrazione vigilante non costituiscono una possibilità alternativa agli altri criteri, come erroneamente affermato

nella nota di adempimento sulla base di una lettura incompleta di un altro parere di questa Sezione, ma una linea operativa che deve essere esplorata in sinergia con le altre. Dunque se difficoltà attuative dovessero emergere sotto questo ultimo profilo , esse andrebbero spiegate e motivate caso per caso.. .

P.Q.M.

La Sezione , prende atto delle formulazioni e delle posizioni svolte dalla Amministrazione proponente; ritiene tuttavia di dover disporre un ulteriore approfondimento istruttorio sui punti indicati in precedenza ai nn. 8 e 9 .


L'ESTENSORE

Paolo De Joanna




IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO





*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione*

Prot. 09/10/06/P

Roma, 11 GEN. 2010

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti normativi

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al fine di corrispondere alle richieste formulate da codesto Consiglio di Stato con parere n. 4632/2009 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 dicembre 2009, si ritrasmette il testo dello schema regolamentare in oggetto indicato aggiornato con le modifiche proposte nel citato parere e si comunicano, altresì, gli elementi informativi necessari ad una più puntuale ed esauriente ricostruzione degli effetti attesi dal riordino dell'Istituto nazionale di statistica.

Con riferimento ai rilievi mossi da codesta Sezione circa la formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) del presente provvedimento, si condivide l'opportunità di evidenziare che la disposizione di cui alla lett. b) trova applicazione nei confronti della sola dirigenza amministrativa, mentre la disciplina recata dalla lett. c) afferisce alla dirigenza tecnica di livello generale. Pertanto, si è provveduto ad apportare al testo le modifiche suggerite da codesta Sezione, sostituendo la lett. b) con la seguente: "qualificazione, quali articolazioni giuridico amministrative

di prima fascia, della direzione generale e di non più di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi”, ed inserendo, alla lett. c), dopo le parole: “come uffici dirigenziali tecnici”, le seguenti: “di livello generale”.

Per quanto concerne la lettera d) della medesima disposizione sopra citata, si accolgono le indicazioni di codesto Consesso relative alla necessità di puntualizzare la natura degli incarichi dirigenziali ivi richiamati, con la doverosa precisazione che l’eventuale qualificazione delle strutture in questione come uffici dirigenziali di “seconda fascia” non appare in linea con il peculiare ordinamento degli enti di ricerca, per il quale, infatti, non trova applicazione la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nel recepire quanto suggerito da codesta Sezione tenendo, altresì, conto dell’ordinamento tipico degli enti di ricerca, si è provveduto ad inserire dopo le parole: “in cui si articolano gli uffici dirigenziali”, le seguenti: “*di livello non generale*”, ritenendo di avere in tal modo adempiuto alla richiesta di codesta Sezione relativa all’opportunità di chiarire che le strutture in esame non hanno natura di uffici dirigenziali di livello generale.

In ordine alla richiesta di informazioni integrative circa i profili indicati al punto 5 del parere in esame, si sottolinea in via preliminare che con lo schema di regolamento si è provveduto a raccordare l’assetto organizzativo dell’Istituto e i compiti al medesimo spettanti ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 322 del 1989, con la normativa comunitaria, e, segnatamente, con il regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e dal Consiglio dell’11 marzo 2009 e con il regolamento (CE) n.177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché con i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie. Ne deriva che la finalità dello schema di regolamento, alla luce delle norme sopra richiamate, è anche quella di delineare un riassetto più incisivo della *governance* dell’Istituto tale da conseguire gli obiettivi di efficienza posti dalle norme di delegificazione.

In particolare, onde conseguire l’obiettivo posto alla lettera h) del citato comma 634 di “*riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento*”, l’articolo 5 del regolamento provvede a ridurre il numero degli uffici dirigenziali, stabilendo al contempo i criteri da adottare per la definizione della disciplina della dirigenza giuridico-amministrativa e delle strutture di produzione e ricerca, nonché per l’attribuzione dei relativi incarichi con apposito regolamento di organizzazione.

Peraltro, la previsione di detti tagli agli uffici dirigenziali non può non essere letta in connessione con quanto disposto all'articolo 2, comma 2, lettera b), ove viene demandato ad un'unica struttura permanente presso l'Istat lo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'Istat e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati. La costituzione di detta struttura permanente per lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione professionale è stata già prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 419 del 1999: l'attuale schema di riordino dell'Istat rappresenta, dunque, lo strumento per dare efficace attuazione a tale norma in coerenza con i principi e criteri direttivi dell'articolo 2, comma 634, lett. h) della legge n. 244 del 2007. L'accentramento di detta funzione in un'unica struttura costituisce, infatti, un'operazione di razionalizzazione delle risorse dedicate che, non solo non comporterà oneri aggiuntivi, ma consentirà la riduzione di una delle posizioni dirigenziali di cui sopra, senza effetti negativi di carattere organizzativo.

Infine, con riguardo all'applicazione del criterio di cui alla lett. i) del citato comma 634, al quale codesta Sezione fa, seppur incidentalmente, riferimento, si sottolinea in primo luogo che nell'ambito dell'amministrazione vigilante non sussistono strutture deputate a svolgere in via esclusiva funzioni di vigilanza in ordine all'Istituto nazionale di statistica. In secondo luogo si rammenta che i criteri posti dalla predetta disposizione, come costantemente riconosciuto sia a livello governativo, sia da codesto Consesso in precedenti pareri resi su analoghi regolamenti di riordino (cfr. parere n. 2779/2009 emesso nell'adunanza del 16 settembre 2009 nel quale il Consiglio di Stato ha preso atto che *"fra le opzioni previste dal legislatore, il Ministero della difesa ha scelto la razionalizzazione degli organi di gestione, secondo quanto previsto dalla lett. d) del comma 634..."*), sono da considerarsi tra loro alternativi e non cumulativi.


La lettera della norma non pare, infatti, giustificare, una interpretazione volta a ritenere necessaria l'applicazione dei criteri dettati dal citato comma 634 in via cumulativa: essi, infatti, prevedono spesso interventi tra loro incompatibili, in modo che l'applicazione di uno di essi esclude, in taluni casi, l'attuazione degli altri. Pare allora più ragionevole una interpretazione che consideri tali criteri come alternativi: il criterio di cui alla lett. i) – inserito dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 al fine di consentire la realizzazione di risparmi non altrimenti conseguibili – può dunque trovare applicazione, in tale prospettiva, qualora non sia possibile conseguire i necessari risparmi mediante il ricorso ad uno degli altri principi.

Con riferimento al regolamento in esame pare sufficientemente dimostrato che l'applicazione del criterio direttivo posto dalla lett. d), relativo alla razionalizzazione degli organi di

indirizzo, di gestione e consultivi e riduzione dei componenti degli organi collegiali del 30 per cento, unitamente all'attuazione del criterio di cui alla lett. h) relativo alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali, ha reso possibile il conseguimento di adeguati risparmi di spesa. Giova in tal senso ribadire che, in attuazione di tale disposizione, si è provveduto a ridurre il numero degli uffici dirigenziali dagli attuali 76 a 73, con un conseguente risparmio di spesa, già quantificato nella relazione tecnico-finanziaria e stimabile in Euro 396.990,86, pari a: Euro 132.339,29 (costo medio unitario ponderato delle posizioni dirigenziali comprensivo di oneri) x 3 = Euro 396,990, 86.

Pertanto, con le modificazioni sopra indicate rispondenti alle istanze di codesto Consiglio di Stato, nonché in considerazione dei chiarimenti forniti in ordine agli effetti attesi dal riordino dell'Istituto, il presente schema regolamentare appare idoneo a dare attuazione ai principi posti dal combinato disposto degli articoli 26 del decreto legge n. 112 del 2008 e 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007.

Cons. Riccardo Rosetti





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 7525/09

Roma, addi 28 DICEMBRE 2009

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **4632/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

**SCHEMA DPR RIORDINO ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA, D.L.
112 DEL 2008**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. _____
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIREZIONE**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 04632/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica , ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133.

LA SEZIONE

Vista la relazione 657/09/UL/p-40-119 del 13/11/2009 con la quale il Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo

De Ioanna;

Premesso.

1. Si tratta di uno schema di regolamento adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I criteri di delegificazione alla cui stregua va verificata la coerenza dello svolgimento regolamentare in esame, vanno rinvenuti in particolare nelle lettere d), h) ed i) del citato comma 634: - razionalizzazione degli organi di indirizzo, gestione e consultivi, con riduzione del numero dei componenti; - riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti con riduzione dell'organico e delle spese relative alla logistica e al funzionamento; - analoga riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici e delle spese per la logistica ed il funzionamento. Si tratta di criteri che, sia pure con le diversificazioni connesse alla specifica natura giuridica degli enti oggetto del processo di riordino, presiedono e vanno ricostruiti all'interno di tutti gli schemi che attuano questo disegno legislativo.
2. Il testo si compone di sei articoli. L'art. 1 spiega che il testo è finalizzato a conseguire obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto Nazionale di Statistica, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi e della

conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, nonché di rafforzamento della funzione statistica. Il testo conferma il telaio delle funzioni e dell'organizzazione dell'ISTAT quali disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni salvo , come vedremo, alcune innovazioni nella composizione e nei compiti degli organi collegiali e nell'articolazione degli uffici dirigenziali. L'art. 2 declina i compiti dell'Istituto , sulla base dell'art. 15 del decreto legislativo n. 322 del 1989, raccordandoli alla normativa recata dal regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e dal Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n.177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché ai i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie. L'Istituto quindi : - mantiene i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica; - coordina tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e funge da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche , ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009; - cura l'attività di formazione e qualificazione professionale per i suoi dirigenti ed il suo personale e per le pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati; -

definisce i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria; - coordina le modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681. L'art. 3 ridisciplina la composizione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Ne riduce in particolare il numero complessivo, mentre amplia la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designanti dalla Conferenza unificata; restano intestate al Comitato tutte le funzioni direttive nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'art. 4 ridisciplina la composizione del Consiglio, riducendone il numero e attribuendo direttamente al Presidente dell'Istituto la nomina dei dirigenti. L'art. 5 rivede il numero dei dirigenti (Uffici dirigenziali e organizzazione interna) e fissa i criteri che dovranno guidare le successive modifiche all'assetto organizzativo della dirigenza e all'organizzazione interna dell'Istituto che saranno introdotte con deliberazione del Consiglio adottata con DPCM. L'art. 6 reca disposizioni transitorie e finali individuando le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 che

risulteranno abrogate alla data di entrata in vigore dello schema. Dispone inoltre che entro sessanta giorni dalla stessa data si provvede alla rinnovazione della composizione del Comitato di indirizzo e del Consiglio e che nelle more della riorganizzazione, di cui all'articolo 5, resta fermo il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui al regolamento di organizzazione vigente (DPCM del 1° agosto 2000).

Considerato.

1. Le modalità , i principi e criteri direttivi per il riordino , la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici statali (nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato) , cui fa rinvio il citato art. 26, comma 1, secondo periodo , si rinviengono nel comma 634 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008. La normativa di rango primario sulla quale si fonda in atto il potere regolamentare che si intende esercitare con lo schema in esame dispone infatti che siano soppressi gli enti pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino , ai sensi del richiamato comma 634. Il termine di cui sopra si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Lo schema in esame è stato approvato nella seduta del 28 ottobre 2009 del Consiglio dei Ministri. .

A questo insieme di principi e criteri va ad aggiungersi quanto stabilito dal Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio dell'11 marzo 2009, discipline queste volte , tra l'altro, a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), in particolare definendo meglio ruoli e governance degli istituti nazionali di statistica che operano nei diversi Paesi.

I criteri di delegificazione alla cui stregua va quindi esaminata la coerenza dello svolgimento regolamentare proposto con lo schema in esame vanno rinvenuti in particolare nelle lettere d),h) ed i) del citato comma 634: - razionalizzazione degli organi di indirizzo, gestione e consultivi , con riduzione del numero dei componenti; - riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti con riduzione dell'organico e delle spese relative alla logistica e al funzionamento; - analoga riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici e delle spese per la logistica ed il funzionamento.

Si tratta di criteri che , sia pure con le diversificazioni connesse alla specifica natura giuridica degli enti oggetto del processo di riordino, operano , e vanno ricostruiti , all'interno di tutti gli schemi che attuano questo disegno di delegificazione.

La forma organizzativa dell'ISTAT (ente istituzionale di rilevanza nazionale) colloca questo Istituto nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al secondo periodo del citato art. 26 , dove si fa genericamente riferimento agli enti pubblici non economici. L'articolo 1 del testo in esame , mentre richiama gli obiettivi del riordino, precisa che sono confermate l'organizzazione e le funzioni attualmente stabilite col decreto legislativo n. 322 del 1989 , che

disciplina il Sistema statistico nazionale e l'organizzazione dell'ISTAT , sulla base della legge n. 400 del 1988.

2. La funzione dello schema di regolamento in esame è dunque quella di riordinare l'ISTAT , al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. Inoltre , lo schema , anche in ragione delle richiamate direttive comunitarie, ha come obiettivo anche quello di incrementare la conoscenza della realtà economica e sociale del Paese e di rafforzare la funzione statistica. Dunque, mentre le funzioni base dell'Istituto restano ricondotte alle disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989 (e successive modificazioni), lo schema intende proporre una reale rivisitazione dell'assetto degli organi di indirizzo, gestione e consultivi che, al di là del conseguimento del limite minimo della riduzione dei componenti degli organi collegiali (almeno del 30%) prevista dalla norma primaria , si propone obiettivi più ambiziosi; infatti, lo schema intenderebbe delineare un riassetto più incisivo della governance dell'Istituto tale da conseguire gli obiettivi di efficienza posti dalla norma di delegificazione, in coerenza anche con i criteri posti dalla richiamata disciplina europea relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali. E in questa prospettiva lo schema inserisce la prevista riduzione degli uffici dirigenziali , secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 634, lettera

h) , della richiamata legge finanziaria 2008.

3. Lo schema interviene sulla composizione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio dell'ISTAT. Il numero dei componenti del primo organo collegiale scende da 22 a 15; del secondo da 10 a 7. In particolare , le funzioni del Comitato di indirizzo sono confermate in quelle di direttiva nei confronti degli uffici di informazione statistica , come previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le funzioni del Consiglio sono ricondotte alla programmazione, indirizzo e controllo dell'Istituto. Il Consiglio quindi perde una funzioni di governo e di gestione che viene intestata direttamente al Presidente; perde infatti il potere di nominare , su proposta del Presidente , il direttore generale e i direttori centrali. In ogni caso, la deliberazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto , con la determinazione degli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, e la fissazione dei compiti e la dotazione di personale e di mezzi , nonché del regolamento organico e della pianta organica del personale, restano compiti del Consiglio: le deliberazioni del Consiglio sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e del Ministro dell'innovazione.

4. In questo contesto, che intende riconnettersi in modo diretto con le finalità di riordino poste dal richiamato comma 634 dell'art. 2 della finanziaria 2008, ed in particolare con la lettera h), esplicitamente

richiamata, va collocata la riduzione del numero dei dirigenti (da 76 a 73): la relazione tecnica reca la verifica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e fornisce gli elementi quantitativi che indicano il percorso svolto per quantificare l'effetto netto di riduzione della spesa prevedibile, in coerenza con la previsione della norma primaria.

Alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali si affianca una ridefinizione dell'impianto organizzativo dell'Istituto; la relazione sottolinea che tale ridefinizione potrà assumere contorni precisi solo al momento della elaborazione delle modifiche al regolamento di organizzazione.

L'effetto di retroazione della riduzione del numero delle posizioni dirigenziali sull'assetto organizzativo è una tecnica in delegificazione utilizzata dal legislatore nel processo di razionalizzazione sia degli uffici ministeriali che degli enti pubblici.

In sostanza, lo schema di regolamento in delegificazione, sulla base dei criteri recati dalla legge finanziaria per il 2007 e dai Reg. CE citati, interviene su alcuni profili della governance (accentuando i poteri di gestione del Presidente) e, soprattutto, sull'impianto organizzativo dell'Istituto. Infatti, lo schema fin da ora, nel ridurre a settantatre (da settantasei) le strutture dirigenziali, chiarisce che in questo livello dirigenziale sono compresi la direzione generale, i dipartimenti, le direzioni centrali, i servizi e gli uffici regionali.

Si tratta della conferma dello schema generale in vigore. Infatti,

l'attuale organizzazione dell'ISTAT (determinata con il regolamento di organizzazione in vigore , approvato con DPCM 1° agosto 2000) comprende le seguenti unità : una direzione generale articolata in direzioni centrali (personale e contabilità); un dipartimento per la produzione scientifica e il coordinamento tecnico scientifico , articolato in direzioni centrali; ogni direzione centrale è articolata in servizi. Alcuni servizi sono alle dirette dipendenze del direttore generale e del Capo dipartimento per la produzione scientifica; infine ci sono progetti speciali equiparati ai servizi.

Il nuovo assetto intende organizzare entro un numero massimo di unità i livelli dirigenziali amministrativi di prima fascia (quattro e i livelli dirigenziali generali di natura tecnica (sedici) ; le altre posizioni dirigenziali (cinquantatre) si distribuiscono tra i servizi giuridico amministrativi e i servizi tecnici, compresi gli uffici regionali.

Richiamando anche il Regolamento CE n. 223/2009, si conferma l'articolazione degli uffici dirigenziali tecnici, già peraltro riconosciuta dal Regolamento di organizzazione in vigore; infatti, l'art. 5. comma 1, lett. c) , stabilisce che entro il numero massimo di sedici unità possono costituirsi dipartimenti di produzione e ricerca e direzioni centrali di produzione e ricerca qualificati come uffici dirigenziali tecnici. Quindi nell'assetto organizzativo si configurano sedici (al massimo) dirigenti tecnici di ricerca; si tratta, e questo non è reso esplicito nel testo, di sedici dirigenti di livello generale.

Questi criteri dovranno essere dettagliati nella adozione, con DPCM,

del nuovo regolamento di organizzazione.

Tuttavia, appare necessario chiarire meglio alcuni specifici profili nella formulazione del testo in esame, profili che vengono dati per impliciti.

In particolare, occorre spiegare che la lettera b) si riferisce ai soli dirigenti amministrativi (è questa la ragione per la quale si evoca d.lgs 165/2001); mentre la lettera c) si riferisce ai dirigenti tecnici di livello generale (primo livello) nominati con contratto individuale; e la lettera d) ai dirigenti tecnici non di livello generale ; ciò al fine di definire con maggiore precisione la griglia di limiti e vincoli entro cui dovrà svolgersi l'autonomia organizzativa che si eserciterà con il DPCM (da adottarsi sulla base di una deliberazione del Consiglio) , che andrà a sostituire il vigente DPCM in data 1° agosto 2000 e successive modifiche. Attualmente la materia de qua è disciplinata nell'art. 7 del citato DPCM.

In questo senso , nell'art. 5 , appare opportuno :

- sostituire la lettera b), con la seguente : “b) qualificazione , quali articolazioni giuridico amministrative di prima fascia, della direzione generale e di non più di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi;
- nella lettera c) , dopo le parole “ come uffici dirigenziali tecnici” , è opportuno inserire le seguenti altre : “ di livello generale”;
- nella lettera d) , dopo le parole : “ in cui si articolano gli uffici dirigenziali “, inserire le seguenti altre : “ di seconda fascia”;

L'altro elemento di innovazione, come abbiamo detto, sta nella previsione che gli incarichi di prima fascia e di primo livello, destinati ai dirigenti delle articolazioni giuridico amministrative e tecniche "sono conferiti dal Presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso del direttore generale". Mentre attualmente è il Consiglio che, su proposta del Presidente, prepone i dirigenti alla direzione generale e ai dipartimenti, determinandone le responsabilità, e prepone altresì i dirigenti alle direzioni centrali.

Su questo profilo, che comunque rientra nell'ambito delle scelte di governance che l'Autorità politica proponente intende attuare, la Sezione invita ad una attenta riflessione per valutare se esse siano effettivamente foriere di elementi di razionalizzazione ed efficienza.

Il vincolo della riduzione dei posti dirigenziali, vincolo che deve trasmettersi, anche e soprattutto in termini di risparmi, a tutta la successiva fase di riorganizzazione da disciplinare con il successivo regolamento, si tradurrà in un ridisegno del numero delle attuali articolazioni dell'ISTAT coerente con detto vincolo in termini di numero dei dirigenti e di risparmi di spesa.

In conclusione, nel nuovo ordinamento si prevede che la Direzione generale sia articolata in non più di quattro posti di prima fascia (direttore generale più al massimo tre direttori centrali), e che per la parte tecnica non vi siano più di 16 posizioni di livello generale, tra dipartimenti e direzioni centrali. Le direzioni centrali della direzione generale saranno articolate in servizi (dirigenti di seconda fascia), così

come le direzioni centrali tecniche.

5. Ferme tutte le osservazioni e le indicazioni svolte in precedenza, tuttavia la Sezione ritiene di dovere sottolineare in linea generale, con riferimento all'insieme degli schemi di regolamenti trasmessi e che attuano processi di riordino riconducibili al citato comma 634 (art. 2) della finanziaria 2008, la necessità di una più puntuale ed esauriente ricostruzione degli effetti attesi dal riordino, con specifico riguardo alle previsioni di cui alle lettere h) ed i) del richiamato comma 634.

Si è ben consapevoli della diversa natura e struttura degli organismi pubblici interessati da questo processo; e tuttavia occorre comprendere quali siano le motivazioni e le prospettive con cui le Amministrazioni proponenti hanno affrontato la soluzione di questi specifici criteri di delegificazione.

Nel caso dell'ISTAT il profilo appare particolarmente qualificante, tenuto conto che tutta la riorganizzazione che si intende attuare con l'art. 5 si richiama e trova collocazione e svolgimento entro il criterio di cui alla lettera h); si tratta allora di capire quali riduzioni si profilano come ragionevolmente ottenibili in termini di riduzioni del personale non dirigenziale e in termini di contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento. E al riguardo la relazione illustrativa e gli altri elementi di documentazioni forniti non offrono elementi significativi di orientamento.

6. La Sezione, in ragione della rilevanza del processo di revisione organizzativa proposto con lo schema in esame e in aderenza alla


connotazione dei criteri di delegificazione posti dalla norma primaria, ritiene di dover sospendere i profili conclusivi dell'esame in attesa dei chiarimenti di cui al precedente punto 5.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'esame dello schema di regolamento in oggetto in attesa che l'Amministrazione proponente voglia fornire idonei elementi di informazione in ordine ai profili indicati nel punto 5 della parte motiva.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 681, recante "Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il regolamento CE n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio;

VISTO il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;

VISTO il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta", ed in particolare la lettera g);

RITENUTO di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto Nazionale di Statistica, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, nonché di rafforzamento della funzione statistica.

2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
(Compiti dell'ISTAT)

1. L'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.

2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento

(CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n.177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo:

a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009;

b) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;

c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 3

(Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica)

1. Le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere;

e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresì, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 4 (Consiglio)

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'articolo 3;
- c) da tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5

(Uffici dirigenziali e organizzazione interna)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera *h*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 223/2009 e dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e comunque secondo i seguenti criteri:

a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonché degli uffici regionali quali uffici dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatré;

b) qualificazione, quali articolazioni giuridico amministrative di prima fascia, della direzione generale e di non più di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi;

c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffici dirigenziali tecnici di livello generale, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera *f*) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000;

d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali strutture tecniche in cui si articolano gli uffici dirigenziali di livello non generale di cui alla precedente lettera *c*), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti;

e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato un concorso pubblico con riserva di posti in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, per almeno un triennio;

f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attività di formazione e qualificazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), siano accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell'ente, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata "Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche", posta alle dirette dipendenze del presidente dell'Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e finanze, nonché con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali;

g) semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento.

2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera *b*) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla successiva lettera *c*) sono conferiti dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli articoli 17 e 18 e, all'articolo 22, la lettera *f*) del comma 2 ed il comma 3, nonché ogni altra disposizione incompatibile.

2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

3. Nelle more della riorganizzazione, di cui all'articolo 5, resta fermo il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000.

Relazione illustrativa

L'articolo 26, primo comma, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, ai fini della riduzione del numero degli enti pubblici non economici, un meccanismo di soppressione *ex lege* destinato ad operare in via automatica qualora non si provveda alla riorganizzazione dei suddetti enti entro il 31 ottobre 2009 (termine così prorogato dall'art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009).

In particolare, per l'adozione dei provvedimenti di riordino, l'art. 26 rinvia all'art. 2, comma 634 della legge finanziaria 2008, ove sono indicate le modalità, nonché i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione.

Il presente regolamento, nel procedere al riordino dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi delle richiamate disposizioni, recepisce altresì i principi stabiliti dal Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, volti, in particolare, a consolidare le attività del Sistema statistico europeo (SSE), a migliorare la *governance* ed a chiarire i ruoli degli istituti nazionali di statistica.

Il provvedimento è composto di sei articoli di cui si illustrano brevemente i contenuti.

L'articolo 1 detta le disposizioni generali, evidenziando che il provvedimento è emanato in attuazione delle norme sopra richiamate al fine di conseguire la riduzione della spesa di funzionamento dell'ISTAT, di incrementarne l'efficienza, la qualità dei servizi e la conoscenza della realtà economica e sociale del Paese e di rafforzare la funzione statistica. Il secondo comma dell'articolo 1 precisa che sono comunque confermate l'organizzazione e le funzioni attualmente sancite dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Con riferimento ai compiti dell'Istituto, l'articolo 2 – premesso che l'Istat è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità e qualità dell'informazione statistica dettati a livello internazionale – richiama i compiti già definiti dall'articolo 15 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che sono realizzati dall'Istituto anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 ed al regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché al fine di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005.

I successivi articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la disciplina del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio, definendo per ciascuno di essi i meccanismi di nomina, la composizione, i compiti e la durata delle relative cariche.

La struttura dell'ente viene quindi confermata rispetto a quella già delineata dal citato decreto legislativo n. 322/89, ove è contenuta la disciplina relativa al Presidente dell'Istat che non viene modificata dal presente regolamento. Quest'ultimo, infatti, apporta soltanto alcune modifiche

finalizzate alla razionalizzazione, alla semplificazione e al contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali, nonché alla riduzione degli uffici dirigenziali, in coerenza con le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 634, lettere *d*) ed *h*) della legge finanziaria 2008.

La composizione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica (art. 3) viene, quindi, modificata rispetto alle vigenti disposizioni recate dal decreto legislativo n. 322/89, riducendo a quindici i relativi componenti rispetto agli attuali ventidue.

Sempre in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali, anche il Consiglio (art. 4) viene ridotto nella sua composizione, prevedendo solo sette membri a fronte degli attuali dieci, in modo da assicurare una maggiore snellezza all'azione amministrativa.

Quanto agli uffici dirigenziali ed all'organizzazione interna dell'Istituto, l'articolo 5 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000), con particolare riferimento alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca. **Le modifiche in questione saranno disposte nelle stesse forme adottate per l'emanazione del DPCM del 1° agosto 2000 e, dunque, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

Tali modifiche sono volte ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera *h*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede "la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento".

Le modificazioni dettate dall'articolo 5 rispondono, altresì, all'esigenza di recepire i principi del citato regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e di tener conto dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica.

In particolare, ai fini della riduzione dei costi, la norma in esame prescrive la riduzione degli uffici dirigenziali – individuati nella direzione generale, nei dipartimenti, nelle direzioni centrali, nei servizi e negli uffici regionali – ad un numero massimo non superiore a settantatre.

Si precisa che ai dirigenti responsabili dei servizi e uffici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*) compete il trattamento giuridico ed economico **previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 o biennio economico 2008-2009**, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti.

Le disposizioni transitorie e finali relative alle abrogazioni, al rinnovo degli organi e agli incarichi dirigenziali sono, infine, recate dall'articolo 6.

Relazione tecnica

Lo schema di regolamento determina la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali dell'Istituto nazionale di statistica ed in particolare la riduzione **da 22 a 15** del numero dei componenti del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica e **da 10 a 7** dei componenti del Consiglio dell'Istituto.

Per ogni componente in meno del Comitato il risparmio su base annua è pari a **Euro 6.827,19**, pari alla minore spesa per compensi e gettoni di presenza. Considerato che il direttore generale non percepisce compensi per la partecipazione alle sedute del Comitato, il risparmio complessivo è pari ad **Euro 6.827,19 x 6 = Euro 40.963,14**.

Per ogni componente in meno del Consiglio il risparmio su base annua è pari a **Euro 15.286,30** e il risparmio complessivo è pertanto pari a **Euro 15.286,30 x 3 = Euro 45.858,9**.

Conseguentemente il risparmio complessivo derivante dalla predetta riduzione dei componenti dei due organi ammonta, su base annua, a **Euro 86.822,04**.

Il regolamento prevede, altresì, la riduzione del numero massimo dei dirigenti a **73**, rispetto agli attuali **76**, con un conseguente risparmio di spesa stimabile in **Euro 396.990,86**, pari a:

Euro 132.330,29 (costo medio unitario ponderato delle posizioni dirigenziali comprensivo di oneri) x 3 = **Euro 396.990,86**.